

Deliberazione della Giunta Regionale 14 dicembre 2009, n. 20-12798

D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 214. "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali". Organizzazione dei sistemi di controllo per l'applicazione dei decreti ministeriali di lotta obbligatoria in materia fitosanitaria.

A relazione dell'Assessore Taricco:

La direttiva 2002/89/CE del Consiglio del 28 novembre 2002 stabilisce le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.

L'attuazione della direttiva 2002/89/CE a livello nazionale è stata effettuata con il D.lgs. 19 agosto 2005, n. 214.

Ai sensi dell'art. 48 del D.lgs n. 214/2005 ai fini del raggiungimento degli obiettivi di lotta fitosanitaria opera il Servizio fitosanitario nazionale, già istituito a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, costituito dal Servizio fitosanitario centrale e dai Servizi fitosanitari regionali per le regioni a statuto ordinario o speciale e dai Servizi fitosanitari delle province autonome per le province di Trento e Bolzano, di seguito denominati Servizi fitosanitari regionali.

Ai sensi della lettera h) del comma 1 dell'art. 50 del D.lgs n. 214/2005 ai servizi fitosanitari regionali compete, oltre alle altre attribuzioni, il controllo o la vigilanza sull'applicazione dei provvedimenti di lotta obbligatoria nei confronti di alcuni degli organismi nocivi dei vegetali (nel seguito O.N.), individuati dalla normativa internazionale, comunitaria e nazionale, che possono avere ripercussioni particolarmente negative per l'economia, la produzione, gli scambi di merci, il patrimonio forestale ed ornamentale.

I provvedimenti di lotta obbligatoria sono predisposti dal servizio sanitario centrale e approvati nella forma di Decreti, emanati dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali (Mi.P.A.A.F) e si applicano su tutto il territorio italiano e sono integrativi rispetto a quanto stabilito dalle norme comunitarie. Le lotte obbligatorie prevedono misure specifiche per eradicare o, nel caso ciò non sia possibile, contrastare la diffusione o comunque contenere i danni di O.N..

In Regione Piemonte il Servizio Fitosanitario regionale è incardinato nella Direzione agricoltura DB1100 – Settore Fitosanitario Regionale DB1106.

La D.G.R. n. 2-9520 del 02/09/2008 attribuisce al Settore Fitosanitario, tra gli altri, i compiti di coordinamento degli interventi correlati all'attuazione della legislazione regionale, nazionale, comunitaria e internazionale nel campo fitosanitario, i controlli fitosanitari, la certificazione fitosanitaria di materiale di moltiplicazione e riproduzione, la gestione delle attività dei laboratori fitopatologici ed entomologici.

Per le attività regionali connesse all'attuazione dei Decreti ministeriali di lotta obbligatoria si ritiene necessario incaricare la Direzione Agricoltura - Settore Fitosanitario regionale di predisporre istruzioni operative regionali di riferimento per le attività di controllo o la vigilanza che stabiliscano i criteri e modalità organizzative di applicazione degli interventi di lotta obbligatoria in merito a:

- valutazioni preliminari del rischio della pericolosità dell' O.N. sul territorio regionale;
- promozione di idonei tavoli di consultazione con i competenti uffici delle province, con i rappresentanti degli agricoltori e con i rappresentanti di altre categorie interessate dall'applicazione dei decreti;
- individuazione delle misure di contenimento e/o eradicazione che prevedano almeno:
- modalità di delimitazione delle zone interessate dalla presenza dell'O.N.;
- individuazione dei soggetti interessati;
- tipologie delle prescrizioni adottabili e loro coerenza;
- programmi di monitoraggio e controllo degli O.N.;
- vigilanza degli adempimenti connessi alle prescrizioni obbligatorie;
- programmi di formazione, informazione e divulgazione rivolti ai tecnici e agli operatori agricoli.

Per ogni Decreto Ministeriale di lotta obbligatoria, il responsabile del procedimento, individuato nel responsabile del Settore Fitosanitario regionale, entro 15 giorni dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, predispose un avviso di avvio di procedimento delle attività regionali di attuazione da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione.

In conformità con le istruzioni operative di riferimento per le attività regionali di controllo o la vigilanza sull'applicazione dei provvedimenti di lotta obbligatoria, entro 90 giorni dalla pubblicazione dell'avviso deve essere adottato il provvedimento regionale di applicazione del decreto di lotta obbligatoria.

Tutto ciò premesso;

la Giunta Regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

- di incaricare la Direzione DB1100 - Settore Fitosanitario regionale di adottare le istruzioni operative di riferimento per le attività regionali di controllo o la vigilanza effettuate ai sensi della lettera h) del comma 1 dell'art. 50 del D.lgs n. 214/2005 in attuazione dei decreti ministeriali di lotta obbligatoria in materia fitosanitaria;
- le istruzioni operative stabiliscono i criteri e modalità organizzative di applicazione degli interventi regionali di lotta obbligatoria in merito a:
 - valutazioni preliminari del rischio della pericolosità dell' O.N. sul territorio regionale;
 - promozione di idonei tavoli di consultazione con i competenti uffici delle province e con i rappresentanti degli agricoltori;
 - individuazione delle misure di contenimento e/o eradicazione che prevedano almeno:
 - modalità di delimitazione delle zone interessate dalla presenza dell'O.N.;
 - individuazione dei soggetti interessati;
 - tipologie delle prescrizioni adottabili e loro coerenza;
 - programmi di monitoraggio e controllo degli O.N.;
 - vigilanza degli adempimenti connessi alle prescrizioni obbligatorie;
 - programmi di formazione, informazione e divulgazione rivolti ai tecnici e agli operatori agricoli;
- per ogni Decreto Ministeriale di lotta obbligatoria, il responsabile del procedimento, individuato nel responsabile del Settore Fitosanitario regionale, entro 15 giorni dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, predispose un avviso di avvio di procedimento delle attività regionali di attuazione da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione;
- in conformità con le istruzioni operative di riferimento per le attività regionali di controllo o la vigilanza sull'applicazione dei provvedimenti di lotta obbligatoria, entro 90 giorni dalla pubblicazione dell'avviso deve essere adottato il provvedimento regionale di applicazione del decreto di lotta obbligatoria.

La presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi per la Regione Piemonte.

Avverso la presente deliberazione è possibile proporre ricorso avanti al T.A.R. entro 60 gg., ovvero al Capo dello Stato, entro 120 gg., dalla sua avvenuta piena conoscenza.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)